

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 21/01/2021

### FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione della durata di 120 rate, stipulato in data 13/06/2011 ed estinto in via anticipata il 13/08/2015 in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso e facendo riferimento al precipitato della sentenza c.d. "Lexitor", chiede, in applicazione del criterio proporzionale, la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.505,88 più interessi legali.

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- premio assicurativo per € 858,01;
- commissioni rete distributiva per € 1.647,87.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- che già nel conteggio per l'estinzione anticipata del finanziamento era indicata la deduzione degli oneri da rimborsare *pro quota* in conformità alle previsioni contrattuali. In particolare era stato riconosciuto l'importo di € 502,53 a titolo di storno commissioni rete distributiva non maturate. Fa altresì presente che il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata sulla base del piano annuale di rimborso che, sottoscritto dal ricorrente, ne costituisce parte integrante;
- che le commissioni rete distributiva si riferiscono sia ad attività *up front* che ad attività di tipo *recurring* ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale; difatti l'altra voce commissionale "spese di istruttoria" è

chiaramente *up front*;

- che lo specifico schema contrattuale è stato vagliato anche dal Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 10003/16, ne ha riconosciuto la correttezza. La posizione espressa al riguardo dal Collegio di Coordinamento è stata dallo stesso ribadita nella più recente decisione n. 26525/2019, che, richiamando espressamente il precedente arresto inerente a contratti in tutto analoghi a quello di cui al ricorso in esame, ha nuovamente riconosciuto la correttezza del criterio pattizio di restituzione ivi previsto;
- in ordine al premio assicurativo non maturato che, pur ritenendo unica legittimata passiva la Compagnia assicuratrice, ha provveduto a riconoscere, a definitiva tacitazione delle richieste della ricorrente, la somma di € 584,76 così come previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata riferita alla data di estinzione anticipata oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo e ad € 20,00 a titolo di restituzione delle spese di presentazione del ricorso;
- la non applicabilità della sentenza Lexitor al contratto in esame in quanto estinto precedentemente alla medesima. Tale conclusione è evincibile anche dalla comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 che, nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti. Formula inoltre una serie di considerazioni critiche volte a escludere la diretta applicabilità della sentenza Lexitor nei rapporti tra privati;

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso con riferimento alle commissioni di rete distributiva e di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente agli oneri assicurativi.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Per la precisione, da quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorrente richiede la refusione delle commissioni di rete distributiva e dei premi assicurativi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9413 del 08 aprile 2021

Pertanto, in applicazione dei principi menzionati, si dispone il rimborso delle seguenti voci *up front*:

- commissioni di rete distributiva per euro 334,99;

Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle altre voci *recurring* in considerazione dell'avvenuto rimborso delle stesse.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 334,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO